



AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 41 DEL 23-07-2021

OGGETTO: CIG Z983293C03 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
- Il D.lgs n. 118/2011;
- La Deliberazione C.C n. 10 del 03.06.2021, di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- Il regolamento Comunale di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18/11/2016 e modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 05.04.2017;
- La Deliberazione G.C. n. 20 del 16.04.2021 di presentazione al Consiglio Comunale, del Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
- Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito nella Parte II del D.lgs. 18 Agosto 2000, nr. 267, e ss.mm.ii. (TUEL) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, nr. 126;
- Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, nr. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione contabile;
- Il Decreto Sindacale n° 7 del 01/07/2021, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – Servizio Sociale e Servizio Demografico;

Dato atto che:

- le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss della L.241/1990, e art. 31 del D.lgs. 50/2016, sono in capo alla Rag. Sanna Rosalba;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Richiamati:

- l'art. 183 del D.lgs. 267/2000 che dispone sugli impegni di spesa degli EE.LL.;

VISTI:

Premesso che entro il mese di luglio 2021 sono stati portati a termine i nr. 60 interventi programmati per il servizio di pulizia degli immobili comunali;

Considerato che il Comune di Villa Sant'Antonio, non dispone di proprie risorse umane per l'organizzazione e la gestione del servizio di che trattatasi e pertanto è necessario rivolgersi a ditte esterne;

Considerato che occorre procedere urgentemente a nuovo affidamento data anche l'emergenza sanitaria, COVID – 19 , in atto; infatti la pandemia a tutt'oggi appare preoccupante, dato anche dai numeri crescenti di positivi al Virus Covid-19.

Considerato che uno degli strumenti per contrastare il rischio da COVID 19 è l'igienizzazione e pulizia degli ambienti;

Considerato che, la carenza di personale e le consultazioni elettorali in atto non hanno consentito materialmente di porre in atto la procedura necessaria per l'affidamento biennale, come nelle intenzioni della amministrazione comunale;

-Dato atto che l'importo del servizio è sotto soglia comunitaria;

- Viste le ordinanze sia Ministeriali e Regionali sulle misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 , comunemente chiamata corona virus, e ravvisato che sia l'igiene alla persona che nei luoghi di lavoro rientra tra le misure da adottare dal datore di lavoro a salvaguardia della salubrità degli ambienti in cui si opera quotidianamente;
- Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio di pulizia per nr. 20 interventi (di media di 4 (quattro) ore ciascuno), in attesa di procedere alla predisposizione degli atti per un nuovo bando di gara;
- DATO atto che trattasi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00 e che pertanto si può procedere senza far ricorso alle procedure telematiche;
- RITENUTO dover procedere all'individuazione dell'operatore economico mediante affidamento diretto trattandosi di una situazione cogente anche in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati:

- L'art. 95 del D.Lgs 50/2016 rubricato "*Criteria di aggiudicazione dell'appalto*"
 - la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
 - il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - L'art. 23-ter del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che "*Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.*"

- L'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.”*
- l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che prevede *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...);*
- L'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 rubricato *“Contratti sotto soglia”* secondo il quale *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*
- L'art. 36, comma 2 che testualmente recita *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
 1. *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;*
- Richiamata la legge di Bilancio 2019, e piu' precisamente il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, nr. 145, con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296 innalzando la soglia per non incorre nell'obbligo MEPA, da 1.000, a 5.000,00 euro;
- L'art. 95 del D.Lgs 50/2016 rubricato *“Criteri di aggiudicazione dell'appalto”*

Richiamati :

- La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011;
- La Legge 136/2010 in materia di *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*;
- L'art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008, così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 in materia di *“Documento Unico di Regolarità Contributiva”*;

- L'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (...)”;
- L'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;

Atteso:

- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z983293C03;

Richiamati:

- l'art. 192 comma 1 del D.lgs 267/2000, il quale dispone *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

Visto l'art. 153, comma 5, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita, *Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;*

Dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende conseguire con il contratto è garantire il mantenimento dello stato igienico-sanitario del locale Comunale e della Biblioteca;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di pulizia dei locali Comunali e della Biblioteca;

- la forma avrà validità contrattuale la presente determinazione e la lettera di affidamento mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;

- la modalità di scelta del contraente è la procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 da espletare mediante affidamento diretto;

- che l'aggiudicazione è prevista al prezzo più basso espresso sull'importo a base di gara;

- la durata del contratto ha la durata di 20 interventi;

- che l'importo a base di gara è di € 1.240,00 + IVA;

- Di provvedere alla prenotazione di spesa di € 1.512,80, sul capitolo 1043/1 sul Bilancio di esercizio 2021, dove risulta idonea disponibilità, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento definitivo;

Di dare atto che l'esigibilità della suddetta prestazione è al 31.12.2021;

Di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di propria competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs 267/2000;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss della L.241/1990, e art.10 del Dlgs. 163/2006 la dipendente Rosalba Sanna;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, 183 e 184 del D.lgs 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto, diventa esecutiva in data odierna.

Esito :Favorevole

Villa Sant'Antonio, li 19-08-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Frongia Fabiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario

Villa Sant'Antonio li